

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 23/05/2024

FATTO

Con ricorso del 5 marzo 2024, parte ricorrente riferiva di avere sottoscritto in data 23.2.2018 un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n.*** 045) con l'intermediario convenuto, per un capitale lordo mutuato di € 16.440,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 137,00 ciascuna; che il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza dal 31.5.2022 dopo il pagamento di 50 rate e nel conteggio estintivo venivano rimborsati solo € 528,19 a titolo di commissioni di gestione non maturate; esperiva reclamo con il quale lamentava il mancato rimborso di ulteriori oneri e commissioni pari a € 1.107,36; insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa, nella fase prodromica al presente procedimento, si rivolgeva all'Arbitro per chiedere di disporre il rimborso dovuto secondo il criterio *pro rata temporis* per l'importo appena indicato, oltre interessi e spese di assistenza difensiva.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepiva di avere già proceduto, in sede di conteggio estintivo, a restituire € 1.109,82, a titolo di interessi non maturati e € 528,19 a titolo di commissioni di gestione e costi di incasso rate; che in data 17.1.2024 aveva rimborsato l'ulteriore importo di € 211,19, a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "commissioni di attivazione" ed alle "spese di istruttoria", applicando il criterio del costo ammortizzato. Tale somma era stata maggiorata degli interessi legali, il tutto per complessivi € 223,54, corrisposti al procuratore del ricorrente a mezzo bonifico bancario; che le "commissioni di attivazione" costituivano importi dovuti all'intermediario a copertura



delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito, che precedono o che coincidono con la stipula ed erogazione del finanziamento e che vengono svolte *una tantum*, quale che sia l'esito della domanda di finanziamento o la durata del contratto; che parimenti le "spese di istruttoria e notifica" avevano natura *up-front*, in quanto remunerative di attività preliminari, che si svolgono ed esauriscono nella fase iniziale di instaurazione del rapporto; che le "commissioni rete esterna" rappresentavano costi *up-front* dovuti all'agente o al mediatore per l'attività e l'assistenza prestata fino all'erogazione del prestito. Tali importi, peraltro, erano stati determinati da un soggetto terzo e addebitati alla banca (come si poteva desumere dalla fattura dell'intermediario del credito e dalla contabile del bonifico effettuato, entrambe allegate); che le "commissioni di gestione", pacificamente ricorrenti, erano già state rimborsate in sede di conteggio estintivo secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, come previsto nel contratto; che la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies*, c. 2, del D.l. 73/2021, rendeva possibile l'interpretazione della norma previgente in conformità con l'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva n. 48/2008/CE così come interpretato dalla sentenza Lexitor, la quale, in nessun punto, richiede che la riduzione del costo totale del credito avvenga scomputando anche i compensi relativi alle attività svolte dai terzi; che da ultimo la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 9 febbraio 2023, C-555/21 ("Unicredit Bank"), aveva stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi *recurring*) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del medesimo rapporto. A seguito di tale sentenza doveva, quindi, ritenersi venuta meno anche l'efficacia vincolante della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che, del resto, riguardava solo la precedente versione dell'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB. Precisava, infine, che non poteva essere accolta la domanda delle spese legali, il cui effettivo sostenimento non è documentato, trattandosi di ricorso di natura seriale. Chiedeva, in conclusione, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente la restituzione di commissioni ed oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito concesso contro cessione del quinto dello stipendio.

Oggetto della controversia è il finanziamento sottoscritto dalle parti in data 23.02.2018, per un importo di € 16.440,00, da corrispondersi in 120 rate mensili con cessione del quinto dello stipendio ed estinto anticipatamente con decorrenza dal al 31.05.2022, alla scadenza della rata n. 50 sulle 120 totali. Dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dalle condizioni contrattuali, è possibile rilevare che al prestito risultano applicate spese istruttoria e notifica, commissioni di attivazione e commissioni di rete esterna, qualificabili come *up-front*, attesa la loro riferibilità alla fase precedente alla conclusione del contratto, nonché commissioni di gestione e spese incasso rate, qualificate come *recurring*.

La questione afferente la restituzione di commissioni ed oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito concesso contro cessione del quinto dello stipendio trova specifico riferimento nell'art. 125-*sexies* TUB, il quale, nella versione *ratione temporis* applicabile, prevedeva che il consumatore potesse rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, avesse diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. La norma, nella sua originaria formulazione, avallava, grazie al riferimento alla "vita residua



del contratto”, un’interpretazione che riconosceva, in caso di estinzione anticipata, il rimborso dei soli oneri versati e non maturati (costi cc.dd. *recurring*) e non anche dei costi riferiti ad attività già compiute ed esaurite nel momento della conclusione del contratto (costi cc.dd. *up-front*).

La conclusione era stata, successivamente, oggetto di riesame, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 11.9.2019, resa nella causa C-383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”), la quale ha enunciato il principio di diritto per cui: «l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio) deve essere interpretato nel senso che il di-ritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». L’Arbitro si era, infatti, conformato alla “Lexitor”, con la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 26525/2019 del 11.12.2019, statuendo che, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, dovesse essere riconosciuto al cliente il diritto alla retrocessione non solo dei costi *recurring* ma anche di quelli *up-front*: seppure, per i primi, utilizzando il criterio del *pro rata temporis*, mentre, per i secondi, in assenza di una diversa pattuizione contrattuale, utilizzando il criterio della curva degli interessi.

Questa nuova conclusione veniva, poi, ancora una volta ripensata alla luce della sopravvenuta disposizione di cui all’art. 11-*octies*, aggiunta dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. “Decreto sostegni-bis”). Tale norma, infatti, al comma 1, andava a modificare l’art. 125-*sexies* t.u.b., prevedendo espressamente che, là dove il consumatore decidesse di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore, lo stesso consumatore avrebbe diritto alla riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte; prevedeva, poi, nel secondo periodo, il criterio di calcolo dei costi rimborsabili e, al comma 2, stabiliva l’ambito di applicazione temporale del nuovo art. 125-*sexies* t.u.b., come sostituito dal comma 1, circoscrivendolo ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, ossia il 25 luglio 2021.

La cesura temporale tra i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 e quelli conclusi anteriormente, faceva sì che per questi ultimi continuassero a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 125-*sexies* t.u.b. e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, le quali limitavano il rimborso agli oneri maturati nel corso del rapporto, ossia a quelli aventi natura *recurring*, escludendo, invece, la retrocessione dei costi aventi natura *up-front*. L’Arbitro, pertanto, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, è ritornato sul tema oggetto dell’odierna decisione con il suo Collegio di Coordinamento e, con pronuncia n. 21676/2021, ha affermato il seguente principio di diritto: «in applicazione della novella legislativa di cui all’art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up-front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Arbitro nella decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014».



Con ordinanza del 2 novembre 2021, il Tribunale di Torino ha, poi, sollevato, con riferimento agli artt. 3, 11 e 117 Cost., in relazione all'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza "Lexitor", questione di costituzionalità dell'art.11-*octies*, comma 2, d.l. 73/2021, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino le «disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti», ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Con sentenza n. 263 del 22.12.2022 la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*. Il che è stato ritenuto contrario all'art.125-*sexies*, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up-front*, come aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento con la già ricordata decisione n.26525 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125-*sexies* TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.

Sorge, quindi, il problema di stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo *pro futuro* dall'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. n.73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n. 26525 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, il "vecchio" art.125-*sexies* TUB, come del resto l'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art.125-*sexies* TUB stabilisce, al comma 2, che «i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato» e che, «ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato».

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo – in difetto di precise scelte negoziali – al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato.

In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui è stata resa la decisione n.26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

Il Collegio, pertanto, preso atto del nuovo recente mutamento del quadro giuridico di riferimento, come sopra illustrato, perviene al seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 13.374,12	Tasso di interesse annuale	4,25%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	137,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	30/04/2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,19%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				133,41	Upfront	36,19%	48,28		48,28
Commissioni di gestione				684,39	Recurring	58,33%	399,23		399,23
Spese istruttoria e notifica				450,00	Upfront	36,19%	162,85		162,85
Commissioni rete esterna				1.315,20	Upfront	36,19%	475,95		475,95
Spese incasso quote				220,80	Recurring	58,33%	128,80		128,80
Rimborso Commissioni di gestione e Spese incasso quota								528,19	-528,19
Rimborso post reclamo								211,19	-211,19
Totale									475,73

Campi da valorizzare

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 476,00, è inferiore a quanto chiesto dal ricorrente che ha invece applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso e che non ha detratto l'importo rimborsato a seguito del reclamo.

All'importo indicato vanno aggiunti – come richiesto – anche gli interessi legali dal reclamo al saldo. L'intermediario ha provato di aver rimborsato in data 17.01.24 un ulteriore importo di € 223,54, a titolo di ristoro degli oneri relativi alle “commissioni di attivazione” ed alle “spese di istruttoria”, comprensivo di € 12,35 per gli interessi legali dalla data di estinzione; pertanto, gli interessi andranno riconosciuti al ricorrente al netto di quanto già corrisposto a tale titolo.

Non può, invece, essere accolta la domanda di refusione di spese legali attesa la non necessità del patrocinio del legale dinanzi all'ABF nonché la serialità della controversia esaminata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 476,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, al netto di quanto già corrisposto a tale titolo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA